



Sarzana, 12 gennaio 2018

Prot. n.1893
Referente: Ufficio Ambiente

Al Sig. Sindaco
SEDE

e, p.c. All'Assessore all'Ambiente
SEDE

OGGETTO: campi elettromagnetici e studi internazionali su gravi rischi per la salute – petizione ai sensi dell'art.40 dello Statuto Comunale – osservazioni.

Con la presente si formulano le osservazioni dello scrivente Servizio in merito alla petizione di cui all'oggetto, al fine di consentire a codesta commissione di poter svolgere l'esame della pratica e la conseguente istruttoria, in ottemperanza al disposto di cui all'art.82 del Regolamento del Consiglio Comunale.

In via prioritaria, in relazione ai contenuti della mozione di che trattasi, risulta necessario ripercorrere brevemente gli aspetti burocratici, normativi e procedurali relativi al piano in questione.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20 aprile 2017, avente ad oggetto "Adozione Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni", questa Amministrazione ha proceduto ad adottare il Piano sopra indicato (di seguito POST), giusto il disposto dell'art. 72 undecies della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 e ss.mm. e ii.

Detta normativa risulta altresì integrata dalla DGRL n. 68 del 3 febbraio 2004, la quale dettaglia gli adempimenti dei Comuni in ordine all'iter procedurale di predisposizione del POST.

Una volta adottato dal competente organo consiliare, il POST deve essere sottoposto alle pratiche di pubblicità e pubblicazione dettagliate dalle normative sopra richiamate, non ultimo tra queste il deposito "a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per la durata di almeno 30 giorni consecutivi con possibilità per qualunque interessato di prenderne visione".

Trascorsi tutti i termini di legge dei suddetti adempimenti, il POST deve ritornare in Consiglio per la definitiva approvazione, che si realizzerà nel momento in cui sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione consiliare.

L'iter procedurale sopra sinteticamente descritto, deve inoltre essere armonizzato con quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 20016, n.152 e ss.mm. e ii., per quanto riguarda la disciplina vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Per fare chiarezza in tale ambito, la Regione Liguria ha disposto a suo tempo una nota esplicativa (rif. prot. PR/2009/37918) indirizzata a tutti i comuni liguri, volta a chiarire gli aspetti procedurali da seguire nell'iter di elaborazione, adozione ed approvazione di POST, alla luce delle modifiche normative allora appena intervenute in materia di VAS.

Preliminarmente, la Regione ha chiarito che la maggioranza dei POST dei comuni liguri rientra nella casistica di quei piani e programmi che la legge assoggetta a Verifica di Assoggettabilità a VAS (di seguito VA).

A conferma di quanto espresso, si possono consultare le banche dati della Regione Liguria relative ai procedimenti di VAS e di VA dei POST dei comuni liguri.

Nessuno dei Piani approvati dal 2009 ad oggi è stato sottoposto a VAS, bensì a VA, la quale ha dato sempre e comunque esito negativo, seppure, in taluni casi, i Piani siano stati assoggettati ad opportune prescrizioni da parte dell'Autorità Competente. In questo senso, questa ora descritta è stata la procedura



seguita per i POST dei comuni di La Spezia (SP), Vobbia (GE), Noli (SV), Spotorno (SV), Riva Ligure (IM), Calice Ligure (IM), Andora (SV) e Finale Ligure (SV); in tutti questi casi, come detto, è stata seguita la procedura di VA che si è conclusa decretando la non assoggettabilità a VAS.

Si riscontra inoltre la recente modifica normativa della L.R. 10 agosto 2012, n. 32, la quale ha determinato uno slittamento di competenze, identificando i Comuni quali autorità competenti in materia di VAS e VA di quei piani e/o programmi che siano sottoposti all'approvazione delle medesime amministrazioni comunali.

Detto disposto, lungi dal determinare uno snellimento burocratico-amministrativo, è venuto altresì a configurare una situazione di potenziale conflitto di interessi, dal momento che la medesima Amministrazione viene identificata sia come soggetto proponente che come autorità competente.

Per questo motivo, si è configurata la necessità di sottoporre il Post, nella fase di Verifica di Assoggettabilità a VAS, al vaglio di un Ente dotato sia di terzietà rispetto al procedimento di cui trattasi, che di specifiche competenze in materia ambientale.

In questo specifico caso ci sono stati contatti con il Parco Regionale Montemarcello Magra Vara quale Ente idoneo a formulare un parere sulla verifica di assoggettabilità, fruendo già di una preliminare istruttoria della Direzione Scientifica dell'ARPAL, al quale Parco spetterà l'indicazione finale da produrre al Comune di Sarzana che attrarso un proprio decreto ne renderà pubbliche le determinazioni.

Passando ora ad esaminare più nel dettaglio i contenuti della petizione in argomento corre l'obbligo di evidenziare quanto segue.

In merito alla necessità di procedere a VAS, si ritiene di aver già ampiamente evidenziato la procedura corretta da seguire che corrisponde a quella seguita da tutti i comuni fino ad ora. Tale procedura, come già detto, consiste nella verifica di assoggettabilità.

All'esito di questa, verrà stabilita l'eventuale assoggettabilità a VAS del POST e, in caso affermativo, verrà iniziato l'iter conseguente. Parrebbe invece ingiustificato partire a priori con un notevole appesantimento burocratico (ed economico) qualora lo stesso non sia determinato da oggettive necessità normative.

Per quanto attiene alle osservazioni in merito alla carenza, vetustà e incompletezza delle misurazioni relative all'inquinamento elettromagnetico, si deve rilevare che non è compito di uno strumento di pianificazione come il POST prevedere tali misurazioni; in particolare il POST, per espressa previsione normativa, si configura come uno strumento di pianificazione territoriale, volto ad assicurare un corretto insediamento territoriale degli impianti di telefonia mobile, i quali devono sempre e comunque avvenire nel rispetto dei limiti e dei valori stabiliti con apposito DPCM.

Il Piano deve pertanto individuare le parti di territorio potenzialmente idonee all'insediamento degli impianti e quelle all'interno delle quali non è possibile prevedere tali insediamenti.

Parallelamente a questa pianificazione di natura territoriale, ogni singola installazione segue un iter procedurale previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, all'interno del quale risulta verificato il livello di inquinamento elettromagnetico della nuova installazione.

Per le installazioni già in essere, vengono effettuati periodici monitoraggi da parte dell'ARPAL (secondo quanto previsto dalla relativa legge regionale).

In caso di modifica e/o adeguamento di stazioni preesistenti, i gestori sono comunque tenuti a seguire gli iter amministrativi stabiliti per legge.

Ogni impianto, al momento della sua installazione, ha seguito la procedura amministrativa prevista dalla normativa vigente. In questo senso è stato valutato l'impatto elettromagnetico effettivamente prodotto con istruttoria tecnica svolta da ARPAL. Analoga procedura è stata seguita per i potenziamenti e/o cambi di sistema.

Naturalmente, la valutazione dell'inquinamento elettromagnetico di un impianto non tiene in considerazione esclusivamente l'apporto dello stesso, ma considera anche i valori di fondo (derivanti ad esempio da altri impianti preesistenti).



Inoltre, il Consiglio Comunale, con deliberazione 20 settembre 2017, n.59, ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna il Sindaco e la Giunta affinché provveda a stipulare apposita convenzione con ARPAL al fine di garantire un monitoraggio costante degli impianti esistenti su tutto il territorio comunale; questo può effettivamente rappresentare lo strumento corretto per rispondere appieno alle esigenze rappresentate; la procedura per la stipula della convenzione è già stata avviata con ARPAL che si è dichiarata consenziente alle verifiche periodiche in accordo con il Comune.

Relativamente alla possibilità di installazione di nuovi impianti in zone con notevole affluenza di bambini e ragazzi (zona campi sportivi) e con già un sufficiente numero di impianti si evidenzia che questa problematica è già stata portata all'attenzione dell'Amministrazione comunale in forma rituale con le osservazioni al piano e verrà dunque valutata in sede di risposta a tali osservazioni. Preme comunque rilevare che, con la già citata deliberazione 20 settembre 2017, n.59, il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno con il quale si impegna, in occasione della prossima discussione delle osservazioni al Piano, ad accogliere quelle finalizzate ad interdire eventuali ulteriori installazioni nelle zone già interessate da impianti e ritenute sature, tramite l'individuazione di nuove "aree rosse".

Da ultimo, pare superfluo sottolineare come la bontà di un piano non si possa giudicare dal fatto di avere alcune parti (in particolare il regolamento, che rappresenta solo una piccola parte di tutto il Piano) molto simili a quello adottato dal Comune della Spezia dal momento che lo stesso, nella totalità della documentazione che lo compone contiene comunque le necessarie specificità riferite al nostro territorio.

Rispetto ai punti sollevati dalla petizione e stante il fatto che non compete né agli Uffici né agli Organi politici modificare/rettificare i contenuti della petizione, in estrema sintesi, si specifica quanto segue.

- **VAS e VA:** sulla base della normativa vigente, della circolare regionale e della risposta pervenuta dall'Ufficio Vas, risulta indispensabile esperire preliminarmente la verifica di assoggettabilità. Laddove la stessa si concludesse decretando la necessità di sottoporre il Piano a VAS, sarà seguita anche questa tipologia di procedimento.
- **Regolamento:** trattandosi di un documento tecnico a contenuto specifico, il fatto che lo stesso possa essere stato redatto prendendo ad esempio, sia nell'impostazione che nei contenuti, altre realtà limitrofe non ne inficia la validità e la corrispondenza alla realtà territoriale a cui lo stesso si riferisce.
- **Misure:** pur avendo preso contatti con ARPAL al fine della predisposizione di una convenzione che consenta di effettuare periodiche misurazioni dei livelli di campo elettromagnetico generati dagli impianti presenti sul territorio comunale, si evidenzia che i contenuti del Piano non possono dipendere dalle misurazioni.

Sulla base di quanto sopra espresso si ritiene di poter confermare la correttezza dell'azione amministrativa fin qui condotta e dell'iter seguito. Una variazione rispetto al percorso intrapreso, oltre a non essere imposta dalla legge, comporterebbe un inutile aggravio procedurale ed un inevitabile notevole allungamento dei tempi senza peraltro aumentare e/o migliorare la tutela della cittadinanza dall'esposizione ai campi elettromagnetici, anzi la priverebbe, per un tempo sicuramente più lungo, di uno strumento di tutela e di pianificazione quale è il POST.

Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

IL DIRIGENTE

Arch. Stefano Mugnaini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. 39/93